



P.O.N.
Fondo Sociale Europeo
"Competenze per lo Sviluppo"



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre 42413

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

Prot. n.1867/VII.7

San Felice a Cancellò, 15.06.2020

A tutto il Personale Docente
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Primaria
Scuola dell'Infanzia

A tutto il Personale ATA
e p.c. AI DSGA
Sito WEB
ATTI

OGGETTO: Comunicazione Lavoratori Fragili COVID-19

Si informa tutto il personale in indirizzo che, come disposto dall'art. 83 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 che recita "...fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio..." è necessaria la sorveglianza eccezionale da parte del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)

L'individuazione del così detto "lavoratore fragile" (over 55) rimanda anzitutto alla previsione dell'art. 26 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che indicava solo una certa e specifica tipologia che poteva essere definita *fragile* che l'art. 83 sopra citato ha ampliato indicando non solo l'età che poneva il lavoratore in una fascia a rischio, ma anche quali fossero le comorbilità che lo portavano alla definizione di "fragile" come per esempio: ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro.

Da quanto su esposto appare chiaro che il datore di lavoro **deve** rilevare la presenza di eventuali lavoratori fragili.

Spetta, quindi, **al lavoratore farsi parte diligente** per l'attivazione delle tutele previste per legge, **segnalando e documentando** al Datore di Lavoro l'eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il Datore di Lavoro non è tenuto ad essere a conoscenza.

Il datore di lavoro, e quindi il Dirigente, a seguito della valutazione di tutta la documentazione prodotta dai singoli docenti, provvede a contattare il medico competente per ottenerne il parere. Sarà il medico competente, infatti, che effettuando la sorveglianza sanitaria come previsto per legge (art. 41 D.lgs. 81/2008), a suggerire al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore e questo fino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia COVID-19 per il momento fissata al 31 luglio 2020.

Appare comunque chiaro che per un corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021 tale rilevazione da parte del Dirigente Scolastico sia quanto mai necessaria ed opportuna, pertanto **si chiede al personale in indirizzo di comunicare in forma scritta il proprio stato di possibile lavoratore fragile allegando le evidenze relative alle patologie dichiarate.**

Certa di un cortese e sollecito riscontro

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93)

L.D.